

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 30 gennaio 2013

Oggetto: definizione di imballaggio: “rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile”.

Per quel che concerne la definizione di imballaggio si fa riferimento a quanto espresso nella Direttiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)¹ e nel D.lgs. 152/06² che, nella maggior parte dei casi, consentono di stabilire se un articolo debba essere considerato imballaggio.

Tuttavia, per alcune tipologie di prodotti non è sempre stata chiara la loro riconduzione alla definizione di imballaggio creando, quindi, diversità di interpretazioni e comportamenti tra gli operatori dello stesso settore a livello sia nazionale sia europeo.

In linea con gli esempi illustrativi riportati nella più recente proposta di revisione di prossima adozione³, il Consiglio di Amministrazione di Conai, ha deliberato di:

- a. riconoscere la natura di imballaggio su rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile, esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita;
- b. far decorrere il relativo onere contributivo ordinario dal prossimo 1° luglio 2013.

Al fine di rendere operativa la delibera soprariportata, entro marzo si provvederà a definire le singole casistiche.

Per eventuali approfondimenti è possibile contattare i ns. uffici (e-mail: infocontributo@conai.org, citando nell’oggetto “tubi e rotoli”, tel. 02.54044274/287, fax 02.55194306) o il numero verde Conai 800.337799.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale



¹ in particolare: nell’allegato I della Direttiva sono indicati i criteri interpretativi per la definizione di imballaggio nonché alcuni articoli quali esempi illustrativi di tali criteri;

² in particolare, all’art. 218, lett. a), b), c), d) e nell’allegato E, punto 2;

³ COM (2012) 141 final/2.